


**ACCORDO**  
**TRA PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE TEATRALE**

**INDICE**

- ART. 1 - Norme generali
- ART. 2 - Contratto di rappresentazione teatrale
- ART. 3 - Elementi del contratto di rappresentazione
- ART. 4 - Ripresa televisiva dello spettacolo
- ART. 5 - Elementi d'obbligo
- ART. 6 - Materiale pubblicitario
- ART. 7 - Obblighi bilaterali
- ART. 8 - Oneri a carico della compagnia
- ART. 9 - Oneri a carico del teatro
- Art. 10 - Spese detraibili
- Art. 11 - Disponibilità ed uso del teatro
- Art. 12 - Agibilità
- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Coperture assicurative
- Art. 15 - Penali
- Art. 15 bis Cause di interruzione o sospensione o recupero dello spettacolo
- Art. 16 - Domicilio delle parti
- Art. 17 - Comitato Arbitrale
- Art. 18 - Designazioni
- Art. 19 - Ricorsi



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller signatures and initials, including one in blue ink. The signatures are arranged in a horizontal line, corresponding to the articles listed above.

Art. 20 - Procedura

Art. 21 - Validità e durata

## ARTICOLO 1

Da parte delle imprese di produzione (in seguito compagnia) e delle imprese di ospitalità – in seguito Organizzatori (private, pubbliche, municipali o comunque titolari della filiera contrattuale) debbono essere attivati tutti gli opportuni accorgimenti ed adottate ogni possibili comuni iniziative per garantire il normale e corretto svolgimento dei rapporti reciproci anche tra il personale alle rispettive dipendenze. Al riguardo, particolare cura dovrà essere riservata ai locali adibiti al servizio delle sale di rappresentazione (botteghino, foyer, servizio bar, servizi igienici) nonché altri servizi per gli spettatori (informazioni, etc.). Altresì le compagnie si obbligano al rispetto di tutte le indicazioni impartite dagli organizzatori.

Particolare cura dovrà inoltre essere riservata ai servizi annessi al palcoscenico, ai camerini con relativi servizi al fine di consentire una confortevole permanenza degli scritturati di ciascuna compagnia ospite.

Gli organizzatori si attiveranno presso i gestori diretti dei teatri adibiti alla ospitalità degli spettacoli affinché le condizioni di cui ai commi precedenti vengano rispettate.


Gli Organizzatori sono i titolari del contratto di ospitalità e come tali responsabili della filiera burocratica verso la Compagnia. Le Compagnie sono le titolari uniche del contratto di rappresentazione e come tali responsabili della filiera burocratica verso l'Organizzatore.

## ARTICOLO 2

Il contratto teatrale tra Organizzatori e Compagnie ha come oggetto la realizzazione di uno o più recite definite per compenso, data, orario e luogo di rappresentazione di prosa, commedia musicale, musica, danza e circo contemporaneo (elenco non esaustivo) con riferimento anche alle discipline riconosciute dal MIBAC, rivista ed operetta e spettacoli assimilabili; e deve, di norma, essere stipulato nelle seguenti forme:

- a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentuale);
- a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentuale) con spese da condividere in sede contrattuale;
- *a percentuale con l'assicurazione alla compagnia o al teatro di un minimo garantito (contratto assicurato)*
- a compenso fisso alla compagnia (contratto pagato);

Potranno altresì essere previste forme di contratto "miste" che associno le forme contrattuali precedentemente indicate. Se non compatibili con Decreti MIBAC la scelta della non rendicontabilità deve essere esplicitata a contratto.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large, stylized signature in black ink. Below it, there are several smaller signatures and initials, some in black ink and one in blue ink, scattered across the bottom center and right.

### ARTICOLO 3

Il contratto tra le parti deve chiaramente indicare:

- 1) le parti contraenti, con le indicazioni di cui al successivo art.16;
- 2) l'opera o il repertorio da rappresentare e gli attori d'obbligo;
- 3) le date di inizio e termine del periodo di rappresentazione, il numero e gli orari delle eventuali recite diurne, i doppi spettacoli; In caso di doppie recite la compagnia deve comunicare la pausa tra la fine e l'inizio della seconda recita;
- 4) le clausole economiche e le modalità di pagamento dei compensi che dovranno avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o altro mezzo che ne permetta la tracciabilità;
- 5) la fornitura da parte dell'organizzatore di una scheda tecnica aggiornata del teatro, che indichi le caratteristiche tecniche del palcoscenico e la sua altezza alla graticciata della soffitta (larghezza boccascena e palcoscenico, profondità del centro boccascena e del centro ribalta, distanza della ribalta dalla platea) e di eventuali particolarità del medesimo; la fornitura da parte della compagnia, di eventuali caratteristiche scenotecniche che comportino il superamento della linea del sipario tagliafuoco o altre particolarità. Se non conosciute all'atto della stipulazione del contratto, tali caratteristiche scenotecniche debbono reciprocamente essere rese note dalle parti mediante scheda tecnica da inviare almeno 30 giorni prima dell'inizio delle recite e dovranno essere compatibili con le leggi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro L. 81/08 ed ogni aggiornamento;
- 6) la clausola compromissoria (arbitrato AGIS artt.17 - 20);
- 7) i termini e l'importo della penale;
- 8) l'impegno da parte della compagnia a munirsi ed esibire i seguenti documenti :
  - a) l'indicazione della persona/e legittimata/e dal legale rappresentante di riferimento;
  - b) copia del certificato di agibilità INPS exENPALS intestato alla Compagnia in contratto;
  - c) copia del permesso di rappresentazione SIAE o di altro ente abilitato alla tutela del diritto o il possesso del diritto di rappresentazione direttamente concesso dagli autori intestato alla Compagnia in contratto;
  - d) copia della certificazione relativa all'impiego di materiali ignifughi per scenografie;
  - e) il possesso dei documenti comprovanti il rispetto delle leggi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (81/08) ed ogni aggiornamento in materia e del piano di sicurezza POS;
  - f) Le dichiarazioni che attestino la tracciabilità dei flussi finanziari.
  - g) Altri documenti potranno essere richiesti dall'organizzatore in base a convenzioni o leggi regionali o in base alla natura propria del soggetto organizzatore;

9) Eventuali clausole aggiuntive tra le parti:

Il contratto di rappresentazione dovrà inoltre, indicare:

- 1) I nomi d'obbligo o in ditta e, ove possibile, il numero minimo e massimo di artisti di scena;
- 2) Il numero dei posti fissi del teatro, con specificazioni dei vari ordini di costo dei biglietti e dei ratei di abbonamento (platea, galleria, palchi, etc.) solo in caso di contratto a percentuale sugli



incassi o di contratto assicurato ed esclusivamente su esplicita richiesta da parte della compagnia in fase precontrattuale;

- 3) l'indicazione da parte dell'Organizzatore dei prezzi dei biglietti in uso e di eventuali condizioni particolari praticate solo in caso di contratto a percentuale sugli incassi o di contratto assicurato ed esclusivamente su esplicita richiesta da parte della compagnia in fase precontrattuale;
- 4) indicazione da parte della compagnia di eventuali tariffe a titolo di diritti d'autore non rientranti nella norma; al superamento degli standard normalmente applicati dagli aventi diritto alla tutela dell'autore l'organizzatore potrà rivalersi sulla compagnia se non segnalato in fase precontrattuale e successivamente in contratto.
- 5) Solo relativamente ai contratti a percentuale dove il costo pubblicitario è condiviso: il budget ed i criteri per il lancio pubblicitario;
- 6) l'indicazione della quantità e del costo del materiale pubblicitario (locandine e manifesti) di proprietà della compagnia. La compagnia potrà inviare nei tempi indicati dall'organizzatore i file per la pubblicità che potrà essere prodotta direttamente da quest'ultimo. Nel caso il file non venisse inviato nei tempi richiesti dall'organizzatore quest'ultimo è autorizzato a non rispettare i criteri di locandina.

#### ARTICOLO 4

Qualora l'intero spettacolo teatrale oggetto del contratto di rappresentazione (art.2) sia stato precedentemente registrato da emittenti televisive a diffusione sia nazionale che locale, la compagnia è tenuta a darne comunicazione all'Organizzatore prima della stipulazione con la precisazione della sussistenza di clausole che ne subordinano la trasmissione televisiva al termine della stagione teatrale.

Nelle clausole aggiuntive di cui al punto 9) dell'art.3 deve essere specificato che nell'ipotesi di ripresa televisiva dello spettacolo dopo la stipulazione del contratto di rappresentazione, la compagnia si impegna a subordinare la trasmissione al termine della stagione, assolti gli impegni di programmazione con i teatri, salvo diversi accordi con questi ultimi.

La non osservanza da parte della compagnia degli obblighi dianzi specificati può consentire all'Organizzatore la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui al 1° comma dell'art.15 (penale).

#### ARTICOLO 5

##### Elementi d'obbligo

Nel contratto debbono essere specificati gli elementi d'obbligo. La mancanza di uno o più degli elementi d'obbligo prima dell'inizio delle recite può consentire all'Organizzatore la risoluzione del contratto o la riformulazione dei compensi. Qualora la mancanza di uno o più degli elementi d'obbligo sia conseguente a verificata causa di forza maggiore, la compagnia può risolvere il contratto senza alcun indennizzo a favore dell'Organizzatore, salvo l'ipotesi di cui al comma seguente.

La compagnia che si avvale della facoltà di risolvere il contratto ai sensi del comma precedente, deve assumersi le spese vive già effettuate per il lancio pubblicitario dello spettacolo ed eventuali altre spese certificate dall'Organizzatore.



La mancanza di uno o più degli elementi d'obbligo nel corso delle recite in un teatro per verificata causa di forza maggiore può dar luogo alla risoluzione del contratto senza alcun indennizzo da parte dell'Organizzatore o della compagnia, a far data dal giorno di sospensione delle recite.

Se nel corso delle recite in un teatro o di una tournée in centri di breve programmazione, verificate cause di forza maggiore determinano l'indisponibilità di un interprete non compreso tra gli elementi di obbligo e tuttavia indispensabile alla rappresentazione, la compagnia può concordare con l'Organizzatore, senza alcun indennizzo a favore di quest'ultimo, la sospensione od il rinvio delle recite per il tempo strettamente indispensabile a provvedere alla sostituzione. In caso di rinvio dello spettacolo la compagnia, ove l'Organizzatore lo richieda, è tenuta ad esperire ogni possibile tentativo per tornare sulla piazza al compenso precedentemente contrattualizzato.

Se prima dell'arrivo della compagnia in un teatro, anche in centri di breve programmazione, verificate cause di forza maggiore determinano l'impossibilità di rappresentazione, la compagnia può concordare con l'Organizzatore, senza alcun indennizzo a favore di quest'ultimo, la sospensione od il rinvio delle recite per il tempo strettamente indispensabile a provvedere alla sostituzione. In caso di rinvio dello spettacolo la compagnia, ove l'Organizzatore lo richieda, è tenuta ad esperire ogni possibile tentativo per tornare sulla piazza.

Rientrano tra la cause di forza maggiore: a) malattia di uno o più nomi d'obbligo ritenuti necessari alla qualità della rappresentazione; b) impossibilità di arrivo della compagnia al teatro determinata da scioperi, moti o condizioni meteo solo se imprevedibili.

## ARTICOLO 6

### Materiale pubblicitario

Prima dell'invio del materiale pubblicitario la compagnia è tenuta a far pervenire all'organizzatore le notizie necessarie per: la predisposizione di comunicati stampa, il materiale fotografico per i quotidiani, nonché l'eventuale materiale fotografico per l'esposizione al pubblico, il cui costo è a carico della compagnia e inviato per via telematica.

Il materiale pubblicitario (manifesti e locandine) nella quantità, formati e prezzi contrattualmente definiti anche in relazione alle caratteristiche tecniche del materiale, deve essere, salvo diversi accordi intervenuti, prodotto dalla compagnia e da questa fatto pervenire al teatro o in altro luogo indicato dall'Organizzatore franco di porto almeno 30 giorni feriali prima dell'inizio delle recite ridotti a 15 gg. nel caso di rappresentazioni a ridosso di debutti nazionali, o nel tempo indicato nel contratto. Il mancato invio nei tempi e nei quantitativi indicati in contratto senza giustificato motivo concede all'Organizzatore la possibilità della stampa diretta senza obbligo di concordare i pesi e le misure dei nomi di locandina. Inserimenti di sponsorizzazioni da parte della Compagnia che modifichino il costo di affissione normalmente applicato all'organizzatore sono a carico del titolare della sponsorizzazione.

Nel caso il materiale pubblicitario (manifesti e locandine) non dovesse essere prodotto in forma cartacea ma inviato per via telematica con file esecutivi (questa condizione deve essere definita contrattualmente): deve essere predisposto dalla compagnia e da questa fatto pervenire all'organizzatore almeno 45 giorni feriali prima dell'inizio delle recite ridotti a 30 gg. nel caso di rappresentazioni a ridosso di debutti nazionali. Il mancato invio nei tempi indicati in contratto senza giustificato motivo concede all'Organizzatore la possibilità della stampa diretta senza obbligo di concordare i pesi e le misure dei nomi.

I costi delle insegne luminose a struttura fissa abitualmente e continuativamente utilizzate e delle vetrine situate nello stesso stabile del teatro sono a carico dell'organizzatore. I costi delle insegne

luminose e delle vetrine non comprese tra quelle sopra individuate e richieste espressamente dalla compagnia sono a carico di quest'ultima.

Laddove per consuetudine organizzatore e compagnia predispongano ciascuno un proprio programma del singolo spettacolo, la consuetudine verrà rispettata, con tempestivi accordi tra le parti, anche riguardanti eventuali e autorizzate modalità di vendita. In mancanza di tale accordo si presume che alla predisposizione dei programmi sia predisposta dall'Organizzatore.

Laddove la compagnia abbia predisposto un proprio programma o altri materiali riferiti allo spettacolo ospitato questo potrà essere messo in vendita con permesso dell'Organizzatore da prevedere in fase pre - contrattuale.

All'interno del teatro è consentita l'esposizione della pubblicità degli spettacoli successivi a quello in corso di rappresentazione oppure altra pubblicità di teatri siti nella medesima città, laddove esistono rapporti di reciprocità pubblicitaria e qualora non considerati, anche unilateralmente, concorrenziali.

Relativamente ai contratti a percentuale quando non sia in corso una campagna di abbonamento sulla facciata del teatro o, per i locali che non hanno diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con vie o piazze pubbliche, qualsiasi tipo di pubblicità dello spettacolo seguente non può essere effettuata prima di otto giorni dal debutto della successiva compagnia e deve comunque mantenersi nei limiti del 20% della pubblicità riservata alla compagnia in attività nel teatro. Tale limite del 20% non si applica per i teatri con programmazione di più sale nello stesso edificio (multisala).

## ARTICOLO 7

### Obblighi bilaterali

L'organizzatore NON è tenuto a corrispondere alla compagnia né acconti né saldi delle sue spettanze al termine di ciascuna rappresentazione, anche se previo rilascio di regolare fattura attraverso i sistemi di legge, laddove la documentazione richiesta a contratto risulti carente o irregolare. La documentazione richiesta deve essere chiara da parte dell'organizzatore in fase di trattativa e resa pubblica attraverso il sito ufficiale. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso sistemi che ne garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. La corresponsione delle spettanze dovrà essere effettuata il primo giorno feriale dopo l'ultima serie di recite in contratto fatto salvo il rispetto degli accordi a contratto tra le parti, il recupero di tutti i documenti richiesti in fase contrattuale e la liquidazione degli aiuti di cui all'art. 8 terzo capoverso ultima parte.

Nota bene: Laddove l'organizzatore non potesse, per giustificata causa, provvedere al saldo totale nei termini indicati dal presente capoverso dovrà comunque garantire un acconto in percentuale che dovrà essere segnalato in contratto quale possibilità alla voce "modalità di pagamento" fatto salvo il rispetto degli accordi a contratto tra le parti, il recupero di tutti i documenti richiesti in fase contrattuale e la liquidazione degli aiuti di cui all'art. 8 terzo capoverso ultima parte.

In assenza di diverse intese tra le parti, le clausole economiche del contratto di cui all'art.2 si intendono sempre riferite "a recita" ed alle recite specificate nel contratto; nel caso il contratto stesso preveda due diverse forme di pagamento (Pagato e Percentuale) le spese preventivamente concordate debbono essere computate giornalmente. Gli eventuali scatti di percentuale o le "assicurazioni" vengono calcolati sulla media finale recitativa.



All'atto della stipulazione del contratto, nel caso di contratti che prevedono la percentuale calcolata sugli incassi o di contratto assicurato, l'organizzatore deve far conoscere il numero complessivo dei posti non in vendita, (quelli riservati in base alle norme in vigore, quelli omaggio per le Autorità e la stampa, nonché quelli derivanti dall'eventuale concessione di posti contrattualmente definita tra organizzatori e la proprietà dell'immobile e dei palchi e delle poltrone di proprietà privata).

## ARTICOLO 8

### Oneri a carico della compagnia

Sono a carico della compagnia tutte le spese relative alla propria attività: compensi agli scritturati, allestimento scenico ed attrezzature tecniche, viaggi, trasporti, facchinaggi, montaggio e smontaggio delle scene e dell'attrezzatura tecnica. Sono inoltre a carico della compagnia gli aiuti giornalieri su piazza ed i collaboratori serali di palcoscenico assunti o forniti dall'organizzatore e quietanzati direttamente dalla compagnia per la parte di propria competenza.

In riferimento alle squadre di tecnici disponibili per il montaggio e lo smontaggio degli spettacoli e per la collaborazione serale recitativa: i compensi devono essere concordati preventivamente tra organizzatori e tecnici affinché siano prevedibili per tutte le compagnie inserite nel cartellone della stagione teatrale ospitante.


Il personale occorrente per scarico e carico, montaggi e smontaggi e collaborazioni serali richiesto dalle compagnie esclusivamente sulla scheda tecnica nei tempi indicati dall'organizzatore verrà individuato dall'organizzatore stesso e indicato alle compagnie. Le tariffe calmierate sono considerate fino al limite di (5) cinque elementi al giorno per montaggio e (5) cinque elementi al giorno per smontaggio, secondo le richieste espresse dalla compagnia nella già citata scheda tecnica che dovrà pervenire all'organizzatore almeno quindici giorni feriali prima dell'inizio delle recite (termine perentorio) o altri tempi indicati dall'organizzatore. L'organizzatore o l'organismo da esso indicato, vigilerà sulla applicazione delle tariffe indicate all'art. 10 ed il costo relativo, con l'aggiunta dell'IVA, e sarà quietanzato direttamente dalla compagnia per la parte di propria competenza. In caso di inadempienza da parte della compagnia nel quietanzare gli aiuti richiesti l'organizzatore potrà trattenere la spesa direttamente dal cachet concordato quale cessione del credito.

Quanto sopra è stato concordato per rendere omogenea e controllabile la trattativa col personale occasionale giornaliero, su tutto il territorio nazionale, anche e soprattutto al fine di ottenere un concreto contenimento dei loro sempre più imprevedibili costi.

## ARTICOLO 9

### Oneri a carico dell'organizzatore

L'organizzatore vigilerà affinché rimangano a carico del teatro tutte le spese proprie e relative alla normale funzionalità ed agibilità, compreso un adeguato riscaldamento all'inizio dello spettacolo; il riscaldamento dovrà essere attivato a partire dall'inizio del montaggio a chiusura delle porte di scarico. Durante le recite, il riscaldamento deve avere almeno 18/20 gradi in sala, palcoscenico e camerini. Sono altresì a carico del teatro il servizio sipario, un macchinista ed un elettricista recitativi, ed il custode diurno fatto salvo i teatri di piccole dimensioni o indicazioni diverse segnalate nella scheda tecnica del teatro; se il personale di cui sopra verrà utilizzato per lo spettacolo usufruirà delle indicazioni dell'art. 8 e della tariffa di cui all'art. 10.



L'organizzatore si fa parte diligente nel verificare che il teatro, eventualmente con proprio personale, ponga in grado la compagnia di accedere ai servizi tecnici per le necessità di preparazione e di effettuazione dello spettacolo, senza alcun corrispettivo, per sette ore di lavoro giornaliero scelte dalla compagnia nel periodo compreso tra le ore 8 e le ore 20. In caso di sfioramento degli orari gli eventuali straordinari del personale saranno a carico della compagnia.

In teatro devono essere a disposizione della compagnia, senza alcun addebito, almeno 100 mazzi di corde ed un metro cubo di legname in cantinelle fatto salvo i teatri di piccole dimensioni o indicazioni diverse segnalate nella scheda tecnica del teatro.

Le biglietterie dei teatri sono tenute a fornire alla compagnia i dati numerici relativi alla propria recita effettuata esclusivamente al soggetto indicato all'art. 3 comma 8 lettera a) le sere di spettacolo. L'eventuale richiesta di copie autentiche deve avvenire all'atto del contratto e per giustificati motivi e vengono rilasciate esclusivamente dall'organizzatore. Eventuali costi delle autenticazioni sono a carico del richiedente.

Biglietti omaggio o di favore per la Compagnia ingaggiata a compenso fisso sono a discrezione dell'Organizzatore.

## ARTICOLO 10

### Spese detraibili

Ai fini della determinazione delle spettanze della compagnia, per i soli contratti a percentuale, dall'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti vengono detratte le seguenti spese: i tributi gravanti sul prezzo del biglietto (ossia l'IVA totale su prezzo del biglietto), i compensi comunque corrisposti per diritto d'autore ed i diritti musicali, il premio giornaliero assicurativo ai sensi dell'art. 14. Potranno essere inoltre detratte, se stabilite contrattualmente: i costi del materiale pubblicitario (manifesti e locandine), della affissione e distribuzione del medesimo, delle inserzioni sui quotidiani per i singoli spettacoli e per la quota parte delle campagne abbonamenti (da comunicare preventivamente alla compagnia da parte dell'organizzatore), nonché i costi degli altri mezzi pubblicitari preventivamente concordati, degli eventuali diritti di agenzia. Tutte le spese pubblicitarie dovranno essere documentate con fatture o regolari giustificativi di spesa.

### Accordo a verbale riferito agli aiuti su piazza e il servizio antincendio

Con specifica clausola contrattuale gli organizzatori e le compagnie potranno regolamentare le spese sostenute per il servizio di prevenzione incendi con le seguenti modalità:

L'organizzatore si farà parte diligente affinché il fornitore del servizio di aiuti su piazza richiesti dalla compagnia (con esclusione dei servizi di facchinaggio richiesti dalla compagnia) si impegni al rispetto di un massimale individuale giornaliero a prestazione di € 130,00 (centotrenta) al netto della sola IVA per il teatro soggetto al servizio di prevenzione incendi obbligatorio e di € 145,00 (centoquarantacinque) al netto della sola IVA per i restanti teatri, fino ad un massimo di 5 elementi al giorno per singola attività (montaggio e smontaggio). Le prestazioni giornaliere si intendono di sette ore continuative o otto ore con pausa.

La tariffa a singolo servizio per gli aiuti serali è di € 100,00.

Per "servizio" di montaggio si intende una prestazione di ore 8 con pausa o 7 continuative. Per servizio di smontaggio si intende una prestazione di ore 4 continuative. Eventuali straordinari oltre l'orario definito a "servizio" è di € 25,00/h ed è a carico della Compagnia.

A fronte del rispetto delle tariffe su indicate la Compagnia Ospitata provvede al rimborso del 50% dei servizi antincendio all'organizzatore. La partecipazione ai costi del servizio antincendio, laddove obbligatori, avviene anche se non sono richiesti gli aiuti su piazza.

Eventuali eccedenze rispetto alle tariffe definite al costo dei servizi tecnici sono a carico dell'organizzatore. Il costo degli eventuali orari straordinari richiesti dalla Compagnia al personale sono a carico della Compagnia stessa.

Il servizio di facchinaggio richiesto dalla Compagnia è a carico della stessa. Le modalità di acquisizione del servizio sono le medesime degli aiuti.

L'uso di materiale tecnico (dimmer, proiettori, cavi, altri materiali) in dotazione del teatro da parte della compagnia deve essere formalmente richiesto all'Organizzatore ed è a carico della compagnia fatto salvo accordi contrattuali.

Le tariffe saranno in vigore dal 1 settembre 2019 e non potranno essere revisionate prima del 31 maggio 2021.

Nel caso esigenze di scena prevedessero uso di fiamme libere, fumi, effetti pirotecnici, uso di sigarette accese (elenco non esaustivo) che potessero provocare l'attivazione degli impianti antincendio queste dovranno essere comunicate con largo anticipo rispetto all'invio della scheda tecnica. Se l'uso di tali elementi dovessero obbligare lo stacco degli impianti di sicurezza, o parte di questi, lo stacco dovrà essere autorizzato dal capo squadra dei VVFF in combinato con il responsabile della Sicurezza. Nel caso si trattasse di un teatro privo della squadra dei VVFF l'autorizzazione può essere data solo ed esclusivamente dal responsabile della sicurezza. In caso di diniego lo spettacolo dovrà essere effettuato senza uso di elementi che possano compromettere o attivare gli impianti antincendio. Eventuali costi aggiuntivi per la presenza di personale di sicurezza o tecnico suppletivo saranno a carico della compagnia ospitata. Eventuali danni provocati dal mancato rispetto delle indicazioni saranno a carico della Compagnia sotto ogni forma e sostanza.

## ARTICOLO 11

### Disponibilità ed uso del teatro

Il contratto di rappresentazione teatrale non comporta locazione del teatro alla compagnia: pertanto l'uso esclusivo del locale è riservato in qualsiasi momento all'organizzatore compatibilmente con lo svolgimento delle recite e delle prove, secondo le esigenze della compagnia, e con la possibilità di smontare e rimontare totalmente o parzialmente, le attrezzature dello spettacolo. In tale ipotesi la compagnia può richiedere l'utilizzazione del proprio personale. L'onere relativo è a carico dell'organizzatore.

Nel corso del contratto l'organizzatore può avvalersi della sala per altri spettacoli e manifestazioni che non siano in concorrenza con quelli della compagnia ospitata e non possano comunque recare danno alla normale attività della compagnia medesima. La sussistenza di tali condizioni deve essere concordemente riconosciuta dalla compagnia e dall'eventuale direzione del teatro in mancanza di quest'ultima dall'organizzatore.

Qualora durante il periodo di recite di uno spettacolo, la compagnia effettui prove di uno spettacolo nell'orario di lavoro ordinario consentito dal contratto collettivo nazionale degli attori e tecnici, l'organizzatore deve mettere a disposizione della compagnia l'uso del palcoscenico, il riscaldamento e l'illuminazione di servizio con il rimborso delle pure spese vive. Il pre montaggio dello spettacolo deve essere descritto nel contratto e comunicato all'atto dell'ingaggio della compagnia. Il teatro potrà essere a disposizione per il pre montaggio, solo se concordato in fase di trattativa, a titolo gratuito. Altresì alla Compagnia verranno imputati i costi del personale di palcoscenico.

## ARTICOLO 12

### Agibilità

Salvo diversi accordi con l'organizzatore, la compagnia o i singoli nomi d'obbligo che ne fanno parte, non possono agire nello stesso o in altro teatro o pubblico locale della città da trenta giorni prima dell'inizio della campagna abbonamenti fatto salvo accordi tra le parti. Lo spettacolo ingaggiato dall'organizzatore, in carenza di altri accordi, si intende in esclusiva provinciale.

## ARTICOLO 13

### Responsabilità

Compagnia e organizzatore devono agevolare e assecondare la presa di coscienza e la conoscenza da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze della pericolosità del montaggio e smontaggio di uno spettacolo attraverso la conoscenza e la diffusione della L.81/08 e della cultura della sicurezza nei posti di lavoro. Questa conoscenza deve essere estesa al personale di aiuto e supporto ingaggiato per i servizi richiesti. Le compagnie sono responsabili di eventuali modifiche della sicurezza del luogo di lavoro attraverso gli ingombri dei propri impianti e delle scene.

## ARTICOLO 14

### Coperture assicurative

Ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti, in presenza del personale della compagnia, l'organizzatore non è responsabile degli oggetti di pertinenza della compagnia, che vengano a mancare o ad essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali del teatro, anche a causa di allagamenti e simili, sempre che non vi sia colpa da parte sua o del personale da lui dipendente.

L'organizzatore deve garantire la sorveglianza degli ingressi al palcoscenico, anche di quelli dalla parte della sala, ed una adeguata chiusura delle entrate in orario notturno. L'organizzatore deve altresì garantire, in forma diretta o indiretta, una adeguata copertura assicurativa per danni conseguenti al furto di beni della compagnia nel periodo in cui il teatro rimane incustodito.

L'organizzatore ha l'obbligo di procedere alla verifica dell'esistenza di copertura assicurativa, in forma diretta o indiretta, contro i danni da incendio a rischi accessori e da scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e atti vandalici alle cose di proprietà della compagnia, custodite nei locali del teatro in quanto necessarie all'effettuazione degli spettacoli, per valori congrui da definire con separati accordi tra compagnia e organizzatore.

Qualora l'organizzatore non provveda in tal senso o nell'ipotesi di interruzione della garanzia dovuta a mancata corresponsione dei premi o da altre cause imputabili all'organizzatore medesimo, questo è

responsabile degli eventuali danni materiali derivanti da incendi e rischi accessori e da scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e atti vandalici alle cose della compagnia come sopra individuate.

Le parti convengono che solo le cose di proprietà della compagnia depositate nei locali del teatro e necessarie all'effettuazione degli spettacoli debbono essere assicurate secondo le clausole d'uso per un valore massimo di € 75.000,00 (settantacinquemila). La lista dei materiali deve essere depositata al responsabile del teatro il giorno di arrivo della compagnia.

Le ulteriori coperture assicurative per responsabilità civile od altri rischi sono integralmente a carico dell'organizzatore.

## ARTICOLO 15

### Penali

Eccettuati i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla legge e dalle consuetudini teatrali e parzialmente dall'art. 5, la parte che non potrà adempiere agli obblighi che le derivano dal contratto pagherà a quella diligente la somma stabilita nel contratto stesso a titolo di penale, comprendente, salvo diverso esplicito patto, ogni eventuale risarcimento di danni. Nel caso di contratto a percentuale sugli incassi che non indichi un importo, l'ammontare della somma che la parte inadempiente dovrà riconoscere all'altra a titolo di penale e risarcimento danni, per ogni rappresentazione prevista, viene determinato in misura pari all'incasso lordo medio che sarà realizzato dal Teatro nella stagione in corso.

Detta penale si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non venga notificata alla controparte nel termine stabilito di 15 giorni.

## ARTICOLO 15 BIS

### Cause di interruzione o sospensione o recupero dello spettacolo

Periodo estivo:

Nel caso le condizioni meteo non permettano il montaggio all'aperto dello spettacolo nella data definita dal contratto, la Compagnia è obbligata a concordare una ulteriore data di spettacolo senza spese ulteriori per ambo le parti.

Al ripetersi delle medesime condizioni per una seconda volta alla Compagnia sarà riconosciuto il 50% del cachet senza recupero o in alternativa il 25% in caso di un ulteriore recupero concordato in aggiunta al cachet prestabilito. La clausola del pagamento del 50% senza recupero scatta solo quando oggettivamente non sia possibile recuperare lo spettacolo in luogo chiuso o alternativo per motivi legati ai tempi di montaggio o della sicurezza.

Nel caso di completo e avvenuto montaggio dello spettacolo e condizioni meteo che impediscano l'avvio della rappresentazione alla Compagnia spetta il 50% del cachet concordato senza recupero.

Nel caso le condizioni meteo si manifestino a spettacolo iniziato nell'orario segnalato in contratto e sia trascorso almeno il 50% del tempo/spettacolo o terminato il primo atto senza che questo obblighi l'Organizzatore alla restituzione dei biglietti agli spettatori il cachet è dovuto alla compagnia nella misura del 100%.

Periodo invernale:

Nel caso le condizioni meteo impreviste impediscano l'arrivo della compagnia nella data segnalata in contratto la Compagnia è obbligata a concordare una ulteriore data di spettacolo senza spese ulteriori per ambo le parti (fatto salvo le spese già effettuate ognuno per proprio conto).

Nel caso le condizioni meteo impreviste impediscano l'arrivo del pubblico nella data segnalata in contratto la Compagnia e l'Organizzatore concordano prioritariamente una data di recupero ove possibile o il pagamento del 50% del cachet concordato.

La volontà di ambo le parti deve sempre e comunque rimanere quella di trovare un accordo per il recupero della data.

## ARTICOLO 16

### Domicilio delle parti

Ai fini del contratto l'organizzatore elegge il proprio domicilio presso il foro di competenza, mentre il titolare della compagnia deve specificare in calce al contratto il proprio domicilio. Se assenti, entrambi sono tenuti a designare con apposita scrittura il proprio rappresentante, precisando i poteri a lui delegati.

## ARTICOLO 17

### Comitato Arbitrale

Tutte le vertenze relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente regolamento e del contratto di rappresentazione teatrale che dovessero sorgere tra le parti contraenti, sono sottoposte all'esame di un Comitato Arbitrale composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente, designato dal Presidente dell'AGIS nell'ambito dei Probiviri dell'AGIS, e due su indicazione delle parti.

## ARTICOLO 18

### Designazioni

I due arbitri di parte saranno prescelti dagli interessati fra i nominativi compresi in appositi elenchi predisposti dalla Presidenza dell'AGIS, su designazione dell'Associazione Nazionale Esercizi Teatrali (A.N.E.T.) e dell'Associazione Reti Teatrali Italiane (A.R.T.I.) per il settore dell'esercizio e/o distribuzione, dell'Associazione delle Imprese Stabili di Produzione (I.S.P.), della Fondazione per l'Arte Teatrale (P.L.A.TEA.), dell'Associazione Teatro Ragazzi (A.S.T.R.A.), dell'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea (A.N.T.A.C.), dell'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (A.N.C.R.I.T.), dell'Associazione Teatro di Figura (A.T.F.)

Tali arbitri dovranno essere indicati dal ricorrente nel contesto del ricorso e dal resistente con dichiarazione sottoscritta da depositare presso la Segreteria del Comitato entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso.

Nel caso di mancata designazione nei detti termini, la scelta degli arbitri di categoria non designati dalle parti sarà fatta, senza alcuna formalità, dalla Presidenza dell'AGIS. Nello stesso modo si provvederà alla sostituzione degli arbitri designati dalle parti eventualmente assenti o impediti.

## ARTICOLO 19

### Ricorsi

Il ricorso al Comitato Arbitrale è proposto con istanza da depositarsi, unitamente alla copia originale del contratto, alla Segreteria del Comitato stesso, in Roma, presso la sede dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Il ricorrente è tenuto a versare, contemporaneamente, alla Segreteria del Comitato, un deposito per le spese, nella misura fissata dalla Presidenza dell'AGIS. L'AGIS si impegna a promuovere la discussione della vertenza nell'ambito del Comitato Arbitrale entro 90 giorni dalla sua proposizione.

## ARTICOLO 20

### Procedura

Il Comitato assegnerà alle parti un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche e quindi fisserà la seduta per la discussione, alla quale le parti potranno comparire di persona o a mezzo di loro mandatari o procuratori, muniti di delega scritta con facoltà di transigere o conciliare.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, salvo che le parti non li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciarsi secondo equità.

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è quindi redatto per iscritto.

Per quant'altro qui non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice di procedura civile che disciplinano l'arbitrato (artt. da 806 a 831).

## ARTICOLO 21

### Validità e durata

Il presente accordo entra in vigore per i contratti riferiti alla prima stagione teatrale utile.


Il presente accordo ha validità di anni 3 e può essere rinnovato tacitamente o integrato.

Ove non sia disdetto da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio.

Roma, 14 novembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.


Per l'Associazione Nazionale Esercenti Teatrali (A.N.E.T.)



Per l'Associazione Reti Teatrali Italiane (A.R.T.I.)



Per l'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (A.N.C.R.I.T.)



Per l'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea (A.N.T.A.C.)



Per l'Associazione Teatro Ragazzi (A.S.T.R.A.)



Per l'Associazione Teatro di Figura (A.T.F.)



Per l'Associazione delle Imprese Stabili di Produzione (I.S.P.)



Per la Fondazione per l'Arte Teatrale (P.L.A.TEA.)

